

Pubblicato il 28/10/2024

N. 04848/2024 REG.PROV.CAU.

N. 09850/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9850 del 2024, proposto da XXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.12; Commissione d'esame del Concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

XXX, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare,

- della graduatoria di merito del “Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, XXX da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 14.06.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
- della graduatoria di merito rettificata del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 29.08.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
- del provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;
- del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327#, con il quale, “Ai sensi dell'art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli

idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste”;

- del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – avente ad oggetto “Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)” (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U), con il quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, nella parte in cui pubblicata in data 27.06.2024;

- dell'esito della prova digitale della ricorrente relativa al suddetto concorso, per come comunicato con pec del 02.08.2024 al procuratore della ricorrente dal FORMEZ;

- della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti, con cui la Commissione d'esame non ha attribuito il punteggio alla ricorrente (3 punti) per i titoli in suo possesso, e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe alla stessa di ottenere il punteggio di 27 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito “Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?” della busta n. 5 del questionario somministrato in data 06.06.2024 ore 9:30;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli della ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata;

nonché, occorrendo, per la condanna

della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Forze P.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione alle doglianze portate in ricorso di cui ai numeri 2) e 3) ed afferenti l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e, in relazione a tale titolo, l'omessa attivazione del soccorso istruttorio, sussista il *fumus boni iuris*. Tanto perché, pur trattandosi di titolo non correttamente dichiarato in domanda, l'indicazione dello stesso in quest'ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati, avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando per il ridetto titolo, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione;

Ritenuto, di contro, *prima facie* insussistente il *fumus boni iuris* in relazione alle doglianze sub 4) e 5) del ricorso introduttivo relativamente alle censure riferite alla dedotta violazione della *par condicio concorsorum*, per effetto dell'attribuzione del punteggio di 0,75 a favore di tutti i candidati della sessione di esame del 6 giugno in ragione del quiz errato rinvenuto nella busta 5 agli stessi sottoposta ed alla violazione dell'articolo 8 del bando, dovuta, in tesi, alla copertura dei posti sui distretti di Genova, Brescia e Trieste, rimasti incapienti, mediante utilizzo delle sole graduatorie relative ai distretti, rispettivamente, di Firenze, Bologna e Venezia. Tanto può concludersi in ragione:

-in relazione alla doglianza sub 4), di quanto già deciso da questa Sezione con sentenza n. 16216 del 6 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento;

-in relazione alla doglianza sub 5), di quanto già deciso da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 3870 del 2 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere *in parte qua* la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie *in parte qua* la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica 28 gennaio 2025;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO